



F.O.I.A.

Appunti della relazione del dott. Mario Gattiglia
al convegno del 6 aprile 2016

Sommario

Scenario socio-politico.....	2
Scenario economico	3
F.O.I.A. (freedom of information act).....	5
A chi si applica	5
Un po' di storia	5
Il nuovo D.Lgs. 33.....	6
Collegamento con la performance	8
Illeciti e sanzioni	8
Controlli	9
Critiche.....	9
Open data	10
Reti di open innovation	11
bGeige.....	11
Public utility come motori di sviluppo.....	12

Scenario socio-politico

Da molti anni mi occupo di qualità dei servizi pubblici. In questi ultimi anni ho trattato molto i sistemi di performance. Questo mi ha portato successivamente ad occuparmi di trasparenza e poi di anticorruzione. Sappiamo tutti che questi temi hanno richiesto grandi innovazioni agli enti locali. Spesso, però, il concetto e l'opportunità di innovazione sono passati in secondo piano rispetto all'esigenza più urgente e perfettamente comprensibile di adempiere al dettato di normative sempre più complesse e sanzionate.

Il FOIA sta all'interno di questo scenario.

Oggi non avrete da me tanti dettagli operativi, quanto piuttosto il richiamo al punto più importante che vorrei condividere con voi: essermi occupato di questi temi in questi anni mi ha dato una grande motivazione. Perché ritengo di aver potuto dare un piccolo contributo ad una sfida importante per l'Italia e, se mi permettete, un po' per tutto il mondo.

Quando negli anni Novanta il Web ed Internet cominciarono ad influire fortemente sui nostri sistemi di comunicazione, il fatto venne giustamente salutato come importantissimo per la democrazia mondiale. Un'informazione sempre più economica ed accessibile ha portato progressivamente alla diffusione del dibattito democratico. Nei primi anni Duemila questo è sembrato accelerare grazie ai social media ed ha reso possibili mobilitazioni di massa e molte rivoluzioni democratiche nel mondo, dall'Ucraina all'Egitto alla Birmania.

Anche in Italia questa apertura dell'informazione, orientata ad aumentare il dibattito democratico, è stata sostenuta e gli ultimi governi hanno lavorato in questo senso.

Come noto, l'idea fondamentale è quella di favorire il più possibile il dibattito democratico attraverso la trasparenza e la disponibilità di informazioni. La trasparenza, poi, ha anche un collegamento decisivo (e non lo abbiamo certo inventato noi italiani) con la prevenzione della corruzione. La tesi è che in un mondo che è una gigantesca "piazza" o agorà, in cui i palazzi sono di vetro, lo spazio grigio per le corrotte, per le consorzierie e i maneggi diminuisce.

Ci sono sicuramente molti elementi di verità in questo ottimismo, ma in questi ultimi anni si è vista progressivamente un'altra faccia della medaglia, oscura.

A livello mondiale, occorre sicuramente citare la pesante manipolazione della comunicazione da parte della Russia. Il governo di Mosca ha diramato falsità enormi negli ultimi anni, come la "notizia" che i nazionalisti ucraini crocifiggevano i bambini o che erano stati loro ad abbattere il Volo 17 della Malesia Airlines nel 2014. Queste azioni hanno cominciato a diventare dei veri attacchi di guerra contro nazioni estere con il dibattito sull'indipendenza scozzese e sulla Brexit, quello sul referendum olandese per l'accordo di associazione fra Unione Europea ed Ucraina, ed in generale su qualsiasi dibattito politico che riguardasse l'Europa. L'azione destabilizzatrice è poi passata, come sappiamo tutti, a un intervento pesante di hacker e di false notizie nell'ultima campagna presidenziale degli Stati Uniti d'America.

Oggi negli USA è al governo un Presidente che già da anni usa in politica il sistema della "post-verità" (per usare l'eufemismo sociologico che va di moda oggi per mascherare la vera parola che si dovrebbe usare: menzogna). Aveva cominciato qualche anno fa sostenendo che il presidente Obama non era nato negli Stati Uniti ed era musulmano. Ma la cosa più interessante è che ha continuato sostenerlo anche dopo che Obama ha mostrato il suo certificato di nascita, e di suoi elettori hanno continuato a credergli.

Non stiamo parlando quindi della semplice tendenza, tipica della politica, di mentire o quantomeno di travisare la verità.

Questa tendenza si collega con un'altra tipica degli ultimi decenni, che si è vista moltissimo in Italia e che comincia a vedersi anche negli Stati Uniti d'America: il progressivo degrado della credibilità delle istituzioni

agli occhi dei cittadini. Questo negli USA è prevalentemente caratterizzato dalla prepotenza finanziaria di gruppi di interesse in grado di influenzare le campagne elettorali. Da noi si chiama invece piuttosto emergenza corruzione. La gente ha ampiamente ragione ad essere turbata. Ma, come dice Francis Fukuyama , «la campagna elettorale ha spostato i termini del problema verso una convinzione generalizzata che ogni cosa sia truccata o politicizzata e che ovunque dilaghi la corruzione. Se la commissione elettorale certifica che il vostro candidato preferito non è il vincitore, o se l'altro candidato apparentemente se l'è cavata meglio durante il dibattito, dev'essere il frutto di un'elaborata cospirazione ordita dalla fazione opposta per alterare i risultati. Credere nella corruttibilità di tutte le istituzioni porta in un vicolo cieco di sfiducia universale. La democrazia americana, la democrazia in generale, non sopravviverà alla mancanza di fiducia nella possibilità che esistano istituzioni imparziali».

Scenario economico

La normativa si è fortemente evoluta e gli enti, specie gli enti locali, si sono impegnati molto per adempiere.

Hanno incrementato esponenzialmente i dati sui loro siti.

Ma le cose non stanno solo in questi termini.

Ci sono risvolti determinanti dal punto di vista del diritto amministrativo.

Ne ricordo solo uno: l'efficacia legale degli atti. Un processo che parte con la modifica del D.lgs . 267/2000 (Art. 124) ad opera della Legge 69/2009 (art.32) spostando l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale da un luogo fisico (l'albo pretorio) ad uno spazio web (il sito istituzionale dell'amministrazione).

Il D.lgs . 33/2013 ha proseguito in questa direzione ampliando la numerosità dei casi che rientrano in quest'obbligo.

Poi ci sono elementi determinanti per lo sviluppo di questo paese.

Vorrei inquadrare quanto sto per dire sul FOIA con alcuni dati economici.

Non si tratta della premessa, ma probabilmente del contenuto più importante di questa mia relazione.

Credo che, man mano che andremo avanti, diverrà sempre più chiaro perché essi si collegano moltissimo ai temi della trasparenza e dell'anticorruzione.

Se consideriamo il saldo primario del bilancio dello Stato, cioè quello che non prende in considerazione gli interessi sul debito, come noto siamo in avanzo. La gestione della pubblica amministrazione è quindi da tempo virtuosa, pur con una situazione molto differenziata tra diverse tipologie ed aree geografiche degli enti.

Il problema rimane quello del debito pubblico, attualmente pari a circa 2.300 miliardi di euro, rispetto a un PIL di circa 2.000 miliardi di euro.

Dunque, non si può certo pensare di risolvere il problema stringendo ancora la cinghia. Moltissimi enti sono in stato quasi comatoso ed i servizi che devono garantire sono seriamente a rischio.

Ma ci sono cose che potremmo ancora recuperare:

Cosa dovremmo recuperare?

mancato gettito per l'evasione fiscale	111 miliardi di
costo della corruzione in Italia: stima (poco attendibile)	60 miliardi
stock di capitale disinvestito a causa della crisi	...

L'ultimo punto è molto difficile da calcolare, ma molto interessante.
Vediamo anche qui qualche dato:

Mentre tra il 2000 e il 2013, l'incremento dei volumi prodotti a livello mondiale è stato del 36,1%, l'Italia ha registrato un calo del 25,5%

Nella graduatoria mondiale del PIL, Italia è scesa dal sesto all'ottavo posto, sorpassata da India e Brasile. Sempre nello stesso periodo, l'Italia ha visto un milione e 160 mila addetti perdere il lavoro nel manifatturiero e 120 mila imprese chiudere¹.

Una parte importante di questo peggioramento è legato al disinvestimento dei capitali esteri. Nel 2013 sono stati 12,4 miliardi di euro, il 58 % in meno rispetto al 2007².

Forse anche perché occupiamo il 65° posto nella graduatoria mondiale dei fattori determinanti la capacità attrattiva di capitali.

Tra questi, uno dei più gravi riguardano la giustizia civile. Per risolvere una disputa relativa a un contratto commerciale il sistema giudiziario italiano impiega in media 1.185 giorni, quello tedesco 394.

Ma nel calcolo del 65° posto vengono conteggiati anche la tempestività e la chiarezza delle procedure necessarie per avviare un'impresa.

Quando dico tempestività e chiarezza sto dicendo due cose diverse ma collegate.

Per quanto riguarda i tempi, per aprire un'impresa, ottenere permessi edilizi, in Italia occorrono mediamente 233 giorni, 97 in Germania. Per allacciarsi alla rete elettrica servono 124 giorni in Italia, 17 in Germania.

Nella seconda, la chiarezza, si colloca anche ciò di cui parliamo oggi: la **performance** della pubblica amministrazione, fatta di processi chiari e veloci, comprensibili, **trasparenti**. E va ricordato che non può non pesare su tutto questo l'immagine che abbiamo in Europa e nel mondo relativamente al problema della **corruzione**.

¹ Rapporto Scenari Industriali del Centro studi Confindustria - 2014

² Rapporto Diario della transizione del Censis - 2014

F.O.I.A. (freedom of information act)

A chi si applica

- **tutte le pubbliche amministrazioni** (def. all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³) ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
- **enti pubblici economici**
- **ordini professionali**
- **società in controllo pubblico** (def. nel decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124) escluse le società quotate
- **associazioni, fondazioni e enti** di diritto privato **finanziati** in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

E, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea:

- **società in partecipazione pubblica** (def. nel decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano **funzioni** amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Un po' di storia

Il termine FOIA è mutuato **dagli Stati Uniti**, dove una legge importantissima con questo nome risale addirittura al 1966. Permise l'apertura degli archivi di Stato contenenti informazioni e spesso documenti riservati, per garantire i diritti del cittadino la libertà di stampa. Negli anni successivi è stato reso compatibile con la disciplina della privacy e più di recente sono state aggiunte regole per organizzare gli open data.

La versione italiana si allinea a questa storia con un certo ritardo: eravamo anche stati richiamati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando è uscito questo decreto circa 100 paesi nel mondo avevano già un FOIA o qualcosa di simile.

Comunque ci siamo.

Si tratta di **un'importante evoluzione progressiva**, se pensiamo che il punto di partenza risale al 1990 con la legge 241 che prevedeva il diritto all'accesso, però agli atti e ai documenti di uno specifico procedimento amministrativo e previa dimostrazione di uno specifico interesse

³ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Poi si è sviluppata la disciplina della trasparenza, nel 2009 con il DLg 150 sulla performance e rinforzata nel 2013 con il D.lgs 33 sulla trasparenza. Hanno fortemente incrementato il numero di informazioni che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui loro siti istituzionali (e se vogliono anche con altri mezzi): come noto, se un cittadino non trova sul sito questa informazione ha diritto di richiederla e riceverla entro 30 giorni.

Infine, questo percorso è arrivato ora (25 maggio 2016) a questo decreto legislativo, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza». Qui viene dichiarato un principio generale che modifica fortemente il quadro: per la prima volta nella nostra storia, viene riconosciuto il diritto di chiunque di accedere a qualsiasi dato della Pubblica amministrazione “allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

L’ «accesso» diventa «accesso civico».

Il nuovo D.Lgs. 33

L’intenzione è già chiara fin dalla modifica del titolo:

	Prima	Ora
Prima	obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

E poi la grande novità è contenuta nella modifica dell’Art 5:

	Prima	Ora (33/2013 modificato dal 97/2016)
Scopo	241/90 e s.m.i.: permettere di esercitare FACOLTÀ partecipative oppositive o difensive 33/2013: TRASPARENZA	TRASPARENZA CONTROLLO CIVICO PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Cosa	241/90 riformata nel 2005: DOC AMMINISTRATIVI 33/2013: dati oggetto di PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA	QUALSIASI DATO in possesso della P.A.
Chi	241/90 riformata nel 2005: portatore di interesse giuridico qualificato 33/2013: CHIUNQUE ha diritto di conoscere i DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA: se non sono pubblicati li può richiedere	CHIUNQUE senza alcuna limitazione della legittimazione soggettiva senza necessità di motivare e gratuitamente (salvo rimborso costi effettivi e documentati)

Quindi c'è stata una forte evoluzione del concetto di ACCESSO:

L. 241/90 riformata nel 2005	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI da parte di portatore di interesse giuridico qualificato (un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui chiede l'accesso) per esercitare al meglio le proprie facoltà partecipative oppositive o difensive
D.lgs 19 agosto 2005, n. 195	ACCESSO AMBIENTALE alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche CHIUNQUE Ci sono limiti alle informazioni accessibili
D.lgs 33/2013	ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" CHIUNQUE ha diritto di conoscere i DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA se non sono pubblicati li può richiederli
D.lgs 33/2013 riformato dal 97/2016	ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" CHIUNQUE può accedere a QUALSIASI DATO senza alcuna limitazione della legittimazione soggettiva senza necessità di motivare e gratuitamente (salvo rimborso costi effettivi e documentati)

Naturalmente ci sono le eccezioni dell'art. 5-bis:

ASSOLUTE	Definite e disciplinate da leggi dello Stato	segreto di Stato (L. 124/2007), segreto militare, segreto statistico, segreto bancario segreto scientifico, riservatezza della corrispondenza, segreto professionale, segreto istruttorio penale, segreto d'ufficio, informazioni legate alla sicurezza, ecc.
	Definite già nell'art. 24 c. 1 della legge 241/1990	dati anagrafici e di stato civile, tributari, riguardanti attività diretta all'emanazione di norme generali, di procedimenti di selezione, ecc.
RELATIVE e QUALIFICATE ("limiti")	Casi in cui sia necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di una serie di interessi	pubblici: ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali politica finanziaria ed economica, indagini sui reati, attività ispettive
		privati: la protezione dei dati personali, la corrispondenza, gli interessi economici e commerciali, la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali, ecc.

Viene poi confermato il collegamento con la disciplina sulla privacy e dunque i limiti derivanti dalla protezione dei dati personali.

Collegamento con la performance

Questo collegamento, come noto, esiste fin dall'inizio.

La trasparenza è uno degli obiettivi più importanti dell'organizzazione pubblica, dunque deve anche essere uno degli obiettivi più importanti e comuni per i dirigenti ed i responsabili dei servizi, e a cascata per tutti loro collaboratori.

Viene inoltre ribadito che va fatta massima trasparenza sui sistemi e sui risultati della performance, nonché sui soggetti che gestiscono questi processi (organismi e nuclei di valutazione).

In sintesi, il nuovo articolo 20 ricorda che occorre pubblicare:

- ammontare complessivo dei premi stanziati
- ammontare complessivo dei premi distribuiti
- criteri dei sistemi di misurazione e valutazione
- distribuzione dei premi e grado di differenziazione
- atti degli organismi di valutazione.

Illeciti e sanzioni

I principi generali non sono cambiati.

Si allarga il perimetro della responsabilità, chiarendo che **il Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza non è e non può agire da solo**: la responsabilità della pubblicazione e della tempestiva risposta all'accesso civico è condivisa con i dirigenti o responsabili dei servizi.

L'illecito è principalmente **disciplinare**.

Sia per mancata pubblicazione sia per rifiuto o inerzia nella risposta all'accesso civico.

Il responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza informa l'ufficio di disciplina.

Deve però informare anche il vertice politico e l'organismo di valutazione, per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

Siamo pertanto parlando anche più in generale di elementi per la valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e comunque ai fini della **premieria collegata alla performance**.

Vi sono poi le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per **casi specifici** (art. 47):

- per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati sulla situazione patrimoniale complessiva e sui compensi della carica, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. La novità è che questo si applica anche
- al dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
- al responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti (art. 4)
- al responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni (art. 22)
- e ovviamente anche ai responsabili dipendenti delle società a partecipazione pubblica (art. 19 commi 5 6 e 7 del D.lgs 175/2016)
- agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico, il compenso incluse le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC.

È inoltre modificato l'art. 22, co. 4 (divieto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate):

- il divieto di erogare somme non si applica ai “pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati.”
- in secondo luogo, opera l'abrogazione operata dall'art. 21 del d.lgs. 97/2016 al riferimento alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15.

Controlli

L'ANAC ha un ampio potere di controllo e di ispezione.

Sostanzialmente, agisce su tre livelli:

- un controllo generale sulle banche dati e sui siti delle amministrazioni
- un controllo a campione approfondito su specifiche amministrazioni
- possono seguire richieste di atti
- e anche controlli documentali da parte della Guardia di Finanza.

Critiche

Indubbiamente questa normativa è frutto di una forte sensibilità dell'opinione pubblica in materia e del lavoro di alcuni partiti politici. In particolare, la rete di associazioni Foia4Italy aveva lanciato la petizione e raccolto online 88 mila firme (di cui 82 mila consegnate al ministro Madia), poi è stata coinvolta in tutto l'iter parlamentare con tanto di audizioni in commissione Affari Costituzionali. Anche le commissioni parlamentari hanno espresso molti pareri, quasi tutti recepiti.

Ma alcuni di questi partiti hanno definito il FOIA troppo timido (in realtà hanno usato termini più volgari). Il punto è sostanzialmente l'elenco troppo lungo di materie escluse dall'accesso civico. A me pare una critica troppo severa, poiché è evidente che la trasparenza deve essere controbilanciata dalla tutela degli interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti.

Ma, a detta di molti, di fatto l'attuazione di questi necessari controbilanciamenti è formulata in modo troppo generico, quindi troppo ampio. Il rischio, come sappiamo benissimo, è che alla fine il principio generale dichiarato all'inizio del decreto venga di fatto svuotato di operatività reale.

Questa accusa di genericità non è sempre fondata.

Ad esempio, l'articolo 5, dal comma 4 in avanti, descrive il procedimento in modo così chiaro e dettagliato da permettere subito una vera e propria descrizione di processo, cosa che noi abbiamo già fatto utilizzando il metodo dell'analisi di processo che si usa anche nel campo dell'anticorruzione. So inoltre che molti dei qui presenti hanno già scritto o stanno scrivendo l'integrazione dei precedenti Regolamenti in materia.

E infine, siccome sono un ottimista e tendo a guardare al passato solo se mi dà la capacità di pensare il futuro, credo che si debba riconoscere che grandi passi avanti sono stati fatti dalla pubblica amministrazione dal 1990 ad oggi. Era giusto formulare anche questa normativa, adesso occorrerà un po' di tempo per “digerirla”, poi arriveranno tempi maturi per fare altri passi avanti.

Vorrei però farvi notare che ci sono almeno alcuni altri aspetti su cui mi aspetto dei passi avanti perché il nostro FOIA su questi non è solo lacunoso, ma addirittura completamente silenzioso.

Riguarda il fatto che lo spirito di un FOIA non può riguardare soltanto la pubblicazione di dati che prevenivano la corruzione e magari rispondono al lecito ma a volte ossessivo desiderio di controllo.

Si rischia di perdere l'occasione perché essi svolgano anche e specialmente una funzione di

- sviluppo economico
- e di Open government

attraverso dinamiche di cui conosciamo bene i nomi:

- Open data
- Crowdsourcing
- Big data

Open data

I documenti devono essere pubblicati, o comunque resi disponibili dopo l'accesso civico, **in formato aperto e liberamente utilizzabili** (purché l'utilizzatore ne citi la fonte). Perché? Solo perché l'ANAC possa accedere da remoto?

Ovviamente no.

Il concetto di Open data è molto più ampio e più importante.

Per quanto riguarda il D.lgs 33, se ne occupa solo l'articolo cinque ter.

È subito evidente che ci sono due problemi:

- è limitato ai dati statistici del sistema statistico nazionale (Sistan)
- anche in questi casi pone troppe restrizioni.

Poi c'è la pubblicazione obbligatoria di molte banche dati possedute da amministrazioni centrali ed elencate nell'allegato B.

Ma anche qui il perimetro è molto limitato: si tratta essenzialmente dei dati che servono, coerentemente a quanto detto in premessa al FOIA italiano, a favorire il controllo civico e la partecipazione al dibattito pubblico.

Va bene, ma **il potenziale di Open data è molto più ampio**, come dicevo.

Questo mi pare dia il segno della temperie culturale entro la quale si è mosso il Governo rispondendo alle istanze della società civile e di alcuni partiti. Prevale evidentemente una cultura del controllo e talvolta della diffidenza se non addirittura del rancore, per cui ci si concentra su certe informazioni e se ne dimenticano molte altre.

Quelle su cui ci si concentra sono sicuramente importanti e ne sostengo l'utilità. Ma trovo triste che si sia persa l'occasione di parlare anche di altri dati, che sarebbero stati altrettanto se non addirittura più importanti, la cui pubblicazione non deve sostituire ma deve aggiungersi a questa.

So che a questo punto potreste spaventarvi, ma sto dicendo che ci sono dati che, se resi disponibili, sono **una vera "miniera d'oro"** per lo sviluppo economico.

Per di più, una volta che si apra una riflessione su questo tema, si apre un altro importante aspetto: e cioè che **il flusso di dati è bidirezionale**: Open / Big data si integrano con Crowdsourcing.

Faccio solo tre esempi reali.

Reti di open innovation

Un motore di sviluppo è la collaborazione digitale attraverso vari tipi di reti e piattaforme di open innovation. Accenture stima che questa modalità di reti d'impresa valga 1.450 miliardi di dollari di crescita supplementare nei Paesi del G20.

Qualche esempio.

Poste Italiane ha un accordo di open innovation con l'incubatore Digital Magics.

Metà delle top 100 della Fortune 500 ha un'unità dedicata al corporate venture, come Google Ventures, o Citi Ventures, che ha sviluppato un sistema integrato di programmi di investimento, accelerazione e incubazione.

Un approccio più largo è investire nell'ecosistema come nel caso di Huawei, che ha lanciato LiteOS, un sistema operativo open source per l'internet delle cose intorno al quale creare una comunità globale di sviluppatori e produttori.

Un'altra strategia è la co-innovazione, come nel caso di General Electric, che ha diversi accordi di co-creazione con startup come Local Motors, comunità online di appassionati di auto, e Quirky, piattaforma di innovazione in crowdsourcing dedicata alla domotica.

In Italia Milano, Roma e Torino possono emergere e grandi player come Intesa, Unicredit e Telecom stanno investendo con logiche di ecosistemi di innovazione aperta.

Ma la pubblica amministrazione vive in una situazione paradossale: da una parte gli enti (salvo rare eccezioni costituite da quelli di maggiori dimensioni e migliore attenzione) sono lontanissimi da queste reti, dall'altra possiedono, come dicevo, vere e proprie "miniere d'oro": i dati.

Le aziende pubbliche, poi, sono in una situazione paradossale in modo diverso: alcune di esse stanno sviluppando molta innovazione, altre sono ancora appesantite da meccanismi inerziali che arrivano dal passato.

La grande scommessa è capire se e come **il comparto pubblico riuscirà ad entrare e a giocare un ruolo in queste reti.**

bGeige

Il 24 marzo 2017 a Trieste in un workshop e nella successiva conferenza pubblica è stato presentato il dispositivo bGeige, un sensore di radiazioni che chiunque può tenere in mano come un telefonino.

Nato nel 2011 durante l'emergenza di Fukushima, oggi è diffuso in tutto il mondo grazie alla rete Safecast.

Aspetti positivi:

- è basato su piattaforme e tecnologie open (tra cui il nostro Arduino)
- utilizza il tipico meccanismo del crowdsourcing
- i dati rilevati sono molto affidabili (quanto più la rete è grande)
- sono a basso costo
- anzi, diciamo che dal punto di vista del bilancio pubblico sono praticamente a costo zero.

L'aspetto meno positivo:

- nasce dalla diffidenza dei cittadini verso l'attendibilità dei dati ufficiali che in quei mesi il governo giapponese stava diffondendo.

Infatti, la rete Safecast è completamente non-governativa e in alcuni paesi decisamente anti-governativa.

Dunque, il potenziale è enorme: la scommessa che le pubbliche amministrazioni hanno davanti è riuscire ad aprire un dialogo con i cittadini per innescare una sinergia.

Public utility come motori di sviluppo

Collegato al primo, finisco con un esempio più vicino a noi.

Se, come ha fatto, l'azienda dei trasporti pubblici torinese mette a disposizione in formato aperto i dati sulle proprie fermate e sui tempi di percorrenza dei suoi mezzi, con essi possono nascere *application* di terze parti create da sviluppatori privati. C'è un'app ufficiale di Gtt, ma in questo momento Torino ci sono almeno altre due app private: quali siano meglio, lo decide l'utente. Ma posso immaginare un gruppo di giovani che sviluppa un'applicazione, che riesce a farla bene, che riesce a vincere la scommessa del mercato, che fa crescere una piccola azienda, che progressivamente assume altro personale e così via. Tutto grazie ad un punto di partenza: il fatto che un'azienda pubblica ha reso disponibili i dati.

Mi ricordo un articolo di alcuni anni fa del professor Profumo -neo insediato presidente di Iren- sulla responsabilità sociale dell'impresa pubblica come motore di sviluppo locale. Come Acta abbiamo fatto molti bilanci di sostenibilità delle aziende pubbliche e mi pare che questo concetto sia estremamente concreto ed importante. Può riguardare tutte le public utility. Di Gtt ho già detto. Una società come Smat che costituisce un'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione potrebbe creare un ecosistema di sviluppo d'impresa giovanile attorno o addirittura presso il suo centro ricerche. E la stessa cosa vale per tutte le altre aziende pubbliche, spesso eccellenti, che potremmo citare.